

N. 1.257 di Repertorio **N. 526 di Raccolta**
COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro

addì dodici

del mese di marzo.

In Milano, nel mio Studio in via Alberto da Giussano n. 18;

(12.3.2024)

Avanti a me, dottor Demetrio Maltese, Notaio alla residenza di Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano;

è comparso il signor:

• **BASILE ALESSANDRO**, nato a Milano il giorno 27 agosto 1989, domiciliato per l'incarico a Milano, via Aosta n. 4, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma quale procuratore speciale, e, così, in rappresentanza, del signor **Ronan Mc Kenna**, nato a Dublino (*Irlanda*) il giorno 30 luglio 1985, domiciliato a Milano, via Aosta n. 4, cittadino irlandese, codice fiscale italiano MCK RNN 85L30 Z116P, munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura in data odierna a mio rogito al numero 1.256 di repertorio, che (*in originale*) si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";

E detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,

dichiara e stipula quanto segue.

(1) È costituita dal signor **MC KENNA RONAN** una società unipersonale a responsabilità limitata denominata

"IRYSS S.R.L."

(di seguito, la "**Società**").

(2) La Società ha sede legale in Milano; ai soli fini dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese, l'indirizzo della sede legale è stabilito in Milano, via Aosta n. 4.

(3) La Società ha per oggetto l'esercizio, in via principale e prevalente, di attività di progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, ricerca, validazione preliminare, produzione, commercializzazione e assistenza tecnica di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico anche ai fini di quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, l'esercizio della predetta attività avverrà attraverso:

(a) la progettazione, lo sviluppo, l'ingegnerizzazione, la ricerca, la validazione preliminare, la produzione, la commercializzazione e l'assistenza tecnica di una piattaforma *online* (*app* e *web app*) per la valorizzazione di *designer*, artigiani e nuovi talenti emergenti in relazione al settore industriale della moda e del tessile.

Detta piattaforma avrà la finalità di agevolare la visibilità dei propri utenti all'interno della stessa grazie all'uso di algoritmi di intelligenza artificiale per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle funzioni interne della stessa (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione social media, ottimizzazione dei livelli di stock, semplificazione della produzione e della progettazione*).



DOTT. DEMETRIO MALTESE
NOTAIO

Registrato presso UFFICIO
TERRITORIALE ATTI PUBBL., DI

MILANO - DP II

il 25 marzo 2024

al n. 27086

serie 1T

Euro 200,00

In particolare, la società intende svolgere attività di ricerca e sviluppo innovativo di un sistema di gestione dei *social media* basato sull'intelligenza artificiale che pianifica, pubblica e analizza i contenuti su più piattaforme di *social media*. Lo scopo dell'intelligenza artificiale è quello di analizzare le metriche di coinvolgimento e *feedback* degli utenti per raccomandare i contenuti e i tempi di pubblicazione di essi che siano maggiormente in linea con il pubblico di destinazione.

(b) L'intelligenza artificiale verrà, altresì, utilizzata per ottimizzare il magazzino e la logistica al fine di permettere agli utenti lo sviluppo e la produzione di propri capi e/o collezioni.

Nello specifico, la Società vuole garantire l'approntamento, organizzazione e sviluppo della produzione di una piattaforma che sfrutti l'intelligenza artificiale per prevedere i modelli di domanda e ottimizzare la gestione degli ordini. Tale sfruttamento utilizza i dati di vendita e le tendenze del mercato in tempo reale per garantire che i marchi abbiano la giusta quantità di azioni disponibili, riducendo gli scarti aziendali.

Inoltre, la Società vuole garantire l'approntamento, organizzazione e sviluppo della produzione di una piattaforma che sfrutti l'intelligenza artificiale nel processo di progettazione, utilizzando algoritmi di progettazione generativa, per l'approvvigionamento dei materiali, per coordinare la produzione con i fornitori, per monitorare i progressi della produzione e per assistere i progettisti nella creazione di collezioni uniche e di tendenza.

(c) La consulenza, le mini-elaborazioni e siti *web* per ogni *designer* e per la loro collaborazione tra loro e organizzazione aziendale come: analisi, studi e soluzioni delle problematiche della gestione, problematiche della ricerca e dello sviluppo, problematiche del *marketing* e della penetrazione commerciale, con particolare *focus* sull'internet e le migliori soluzioni per il mercato attuale, problematiche economico-finanziarie e dell'organizzazione amministrativo-contabile.

Al fine di conseguire il suddetto oggetto, la Società potrà altresì svolgere, ma non in via prevalente e non nei confronti del pubblico e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 106 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, tutte quelle operazioni commerciali, industriali e finanziarie consentite dalla legge; potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese italiane o estere aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, nella misura che verrà ritenuta opportuna dall'organo amministrativo.

A tal fine, la Società potrà altresì prestare fideiussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni anche di terzi, anche non soci, a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più opportune.

Sono espressamente escluse le attività che dovessero rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, le quali saranno svolte da tali soggetti, dei quali la Società si avvarrà di volta in volta, e i quali opereranno in nome proprio sotto la propria diretta responsabilità per-

sonale e professionale.

Ogni richiamata attività, oggetto di esercizio di impresa, sarà svolta nei limiti e secondo le disposizioni regolamentari che sono o saranno emanate nelle materie da parte degli organi competenti, nonché nei limiti delle riserve legislative operanti nelle materie medesime, adottando, all'uopo, anche modelli operativi idonei ad individuare, nei rapporti con i clienti, il soggetto persona fisica responsabile della prestazione riservata svolta.

(4) Il capitale sociale è di euro 5.000,00.= (*cinquemila*) e, ai sensi del quarto comma dell'articolo 2463 del codice civile, viene integralmente sottoscritto (*liberato mediante conferimento in danaro*) dall'unico socio signor **MC KENNA RONAN**; si dà atto che l'intero capitale sociale di nominali euro 5.000,00.= (*cinquemila*) (*come sopra sottoscritto dall'unico socio*) è stato versato presso "**Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**" - filiale numero 16 di Milano (*come per legge*), mediante bonifico bancario numero **GW240309890366700000000000000871** (*TRN*), effettuato in data 9 marzo 2024, con valuta in data 9 marzo 2024, accreditato sul conto corrente vincolato codice **IBAN IT38P0100501616000000003568**, acceso presso "**Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**", intestato a me Notaio, e la corrispondente somma, pertanto, è stata consegnata (*con la relativa annotazione da parte di me Notaio sull'apposito registro Somme e Valori, di cui all'articolo 6 della Legge 22 gennaio 1934, n. 64, al numero 94*) in via fiduciaria a me Notaio, con mandato irrevocabile di trasferire la medesima (*i*) al nominato amministratore unico di cui al successivo punto **(8)**, entro 7 (*sette*) giorni dalla accettazione dell'incarico; ovvero (*ii*) ad un procuratore da esso nominato, munito di apposita procura all'incasso; mediante accredito su conto corrente i cui estremi saranno comunicati a me Notaio a mezzo *PEC* all'indirizzo "*demetrio.maltese@postacertificata.notariato.it*"

(5) La durata della Società è stabilita da oggi fino al trentuno (31) dicembre (12) duemilasettanta (2070).

(6) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (*trentuno*) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (*trentuno*) dicembre 2024 (*duemilaventiquattro*).

(7) Il funzionamento della Società è regolato dallo statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" (*quale parte integrante e sostanziale*).

(8) L'amministrazione della Società viene affidata, inizialmente, ad un amministratore unico, nella persona del sullodato signor **MC KENNA RONAN** (*nato a Dublino (Irlanda) il giorno 30 luglio 1985, cittadino irlandese, codice fiscale italiano MCK RNN 85L30 Z116P*), domiciliato per la carica presso la sede della Società, in Milano, via Aosta n. 4, il quale dichiara di accettare la carica medesima ed è investito dei poteri di amministrazione e della rappresentanza della Società, ai sensi dell'articolo 21 (*ventuno*) dell'allegato statuto sociale.

L'amministratore unico rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni.

(9) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli

2475 e 2383 del codice civile, il nominato amministratore unico ha presentato una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile, e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

(10) Spese, tasse e imposte, del presente atto (*connesse e dipendenti*) sono a carico della Società e assommeranno a circa euro 2.300,00.= (*duemilatrecento*).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto, scritto da me e da persone di mia fiducia

e di esso,

unitamente allo statuto sociale allegato *sub "B"*,

ho dato io lettura al comparente che lo approva e meco lo sottoscrive alle ore quindici e minuti quarantaquattro.

Omessa la lettura dell'allegato *sub "A"* per espressa dispensa del comparente.

Occupi due fogli per sette intere facciate e parte della ottava fin qui.

F.ti Alessandro Basile - Demetrio Maltese Notaio -

Allegato "A" al n. 1.257/526 di Repertorio
Repertoire No. 1.256

POWER OF ATTORNEY
ITALIAN REPUBLIC



DOTT. DEMETRIO MALTESE
NOTAIO

On twelve

March

two thousand and twenty-four.

In Milan, in via Alberto da Giussano n. 18;

(12.3.2024)

Before me, Mr. Demetrio Maltese, Notary Public residing in Milano, registered at Notarial District of Milan, in the presence of the witnesses known to me and suitable Mrs.:

» *PIGNATELLI Arianna*, born in Milano on 27 May 1988, domiciled in Milano, viale Ungheria n. 13;

» *CAPUANO Fabrizia*, born in Napoli on 12 January 1980, domiciled in Milano, via Cenisio n. 47;

appeared Mister:

» **MC KENNA RONAN**, born in Dublin (*Ireland*) on 30th July 1985, domiciled in Milano, via Aosta n. 4, Irish citizen, Italian fiscal code MCK RNN 85L30 Z116P;

The said person, whose personal identity I, the Notary Public, am certain, declares to me in advance, pursuant to art. 54 Law 16 February 1913 n. 89, not to know the Italian language but to know the English language, a language known by me, the Notary, and by the witnesses, and hereby appoints as his special attorneys-in-fact mister:

» **BASILE ALESSANDRO**, born in Milan on 27th August 1989, domiciled in Milano, via Aosta n. 4, Italian citizen, Italian Fiscal Code BSL LSN 89M27 F205Q;

so that, in the name and on behalf of the principal she participates in the establishment of a limited liability company, with a sole quota holder (*the "Company"*) with:

- company name: **"IRYSS SRL"**;
- registered office: Milano, via Aosta n. 4;
- corporate capital: euro 5,000.00.= (*five thousand*);
- duration: 31st December 2070;
- corporate purpose: The company deals with design, development, engineering, research, preliminary validation, production, marketing and technical assistance of innovative product with high technological value – also for the purpose of the provisions of Decree-Law 18 October 2012 n 179 converted with amendments by Law 17 December 2012 n 221 and subsequent amendments.

a) Design, development, engineering, research, preliminary validation, production, marketing and technical support of an online platform (app and web app) for the enhancement of designers, artisans and new emerging talents in relation to the fashion and textile industry.

The platform facilitates the visibility of its users within the platform with artificial intelligence algorithms for the improvement and optimization of the use of its internal functions: for example,

social media management, optimisation of stock levels, simplification of production and design.

In particular, the company wants to carry out research and innovative development of a social media management system based on artificial intelligence that plans, publishes and analyses content on multiple social media platforms. The purpose of artificial intelligence is to analyse user engagement and feedback metrics to recommend content and publication times that are more in line with the target audience.

b) Artificial intelligence will also be used to optimize warehouse and logistics in order to allow users to develop and produce their own garments and/or collections.

Specifically, the company wants to ensure the preparation, organization and development of the production of a platform that uses artificial intelligence to predict demand patterns and optimize order management. This exploitation of artificial intelligence uses real-time sales data and market trends to ensure brands have the right amount of stock available, reducing business waste.

In addition, the company wants to ensure the preparation, organization and development of the production of a platform that exploits artificial intelligence in the design process, using generative design algorithms, for the procurement of materials, to coordinate production with suppliers, to monitor production progress and to assist designers in creating unique and trending collections.

c) Consulting, Mini elaboration and websites for each designer and to collaborate with each other and business organization such as: analysis, studies and solutions of management issues, research and development issues, marketing issues and commercial penetration, with particular focus on the internet and the best solutions for the current market, economic and financial problems of the administrative accounting organization.

d) In order to achieve the aforementioned object, the company may also perform, but not predominantly and not against the public and in compliance with the provisions of art. 106 of the t.u. of the laws on banking and credit, all those commercial, industrial and financial transactions allowed by law, may also assume, either directly or indirectly, interests and shareholdings in other Italian or foreign companies or enterprises having a similar or similar object or related to their own, to the extent deemed appropriate by the administrative body.

To this end, the company may also provide sureties, collateral and personal guarantees for obligations of third parties, including non-members, to banks and third parties in general in the most appropriate forms.

Expressly excluded are those activities that are included among the services that are necessarily reserved for professionals regularly registered in registers or lists, which will be carried out by these subjects, which the company will use from time to time, and who will work in their own name under their direct personal and professional responsibility.

Any such activity, which is the subject of the exercise of an undertaking, shall be carried out within the limits and in accordance with the regulatory provisions which are or will be laid down in the matter by the competent bodies and within the limits of the legislative reserves operating in those matters, adopting, for this purpose, also operational models suitable to identify, in relations with customers, the natural person responsible for the reserved service carried out.

The appointed attorney-in-fact is authorized to participate in the deed of incorporation, to better determine the corporate purpose, to subscribe and pay the corporate capital, to approve the Company's by-laws providing for the rules concerning the corporate governance of the Company, to appoint the directors, and to agree to any other agreement, clause and condition that it deems appropriate and convenient, also making all the amendments deemed necessary or appropriate or which may become necessary or appropriate for the purposes of the incorporation of the Company with a sole quota-holder, including, without limitations, the powers to determine, rectify, modify, specify the name, registered office, initial corporate capital, duration and/or corporate purpose of the Company as indicated above.

This power of attorney is granted with the promise of rato et valido, and must be performed in a single context.

Requested, I, the Public Notary, received this deed, written by me and by persons trusted by me

which

at the presence of the witnesses

I read to the party - together with the attached translation - who approves it and executes it together with me and the witnesses.

Written on four sheets for whole five pages and part of this sixth up to here.

**F.ti Ronan McKenna - Arianna Pignatelli - Fabrizia Capuano -
Demetrio Maltese Notaio -**

N. 1.256 di Repertorio

**P R O C U R A
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro
il giorno dodici
del mese di marzo.

In Milano, in via Alberto da Giussano n. 18;
(12.3.2024)

Avanti a me dottor Demetrio Maltese Notaio alla residenza di Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza dei testi a me noti e idonei signore:

» *PIGNATELLI Arianna*, nata a Milano il giorno 27 maggio 1988, domiciliata a Milano, viale Ungheria n. 13;

» *CAPUANO Fabrizia*, nata a Napoli il giorno 12 gennaio 1980, domiciliata a Milano, via Cenisio n. 47;

è comparso il signor:

» **MC KENNA RONAN**, nato a Dublino (*Irlanda*) il giorno 30 luglio 1985, domiciliato a Milano, via Aosta n. 4, cittadino irlandese, codice fiscale italiano MCK RNN 85L30 Z116P;

E detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara preliminarmente, ai sensi dell'art. 54 Legge 16 febbraio 1913 n. 89, di non conoscere la lingua italiana ma di conoscere la lingua inglese, lingua da me Notaio e dai testi conosciuta, e rilascia speciale procura ai signori:

» **BASILE ALESSANDRO**, nato a Milano il 27 agosto 1989, cittadino italiano, domiciliato a Milano, via Aosta n. 4, cittadino italiano, codice fiscale BSL LSN 89M27 F205Q;

affinché in nome, vece e per conto di esso mandante, partecipi alla costituzione di una società a responsabilità limitata con socio unico (*la "Società"*) con:

- denominazione: **"IRYSS SRL"**;
- sede: Milano, via Aosta n. 4;
- capitale: euro 5.000,00.= (*cinquemila*);
- durata: 31 dicembre 2070;
- oggetto sociale: La società ha per oggetto la progettazione, lo sviluppo, l'ingegnerizzazione, la ricerca, la validazione preliminare, la produzione, la commercializzazione e l'assistenza tecnica di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico- anche ai fini di quanto previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2012 n 179 convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n 221 e successive modifiche

a) La progettazione, lo sviluppo, l'ingegnerizzazione, la ricerca, la validazione preliminare, la produzione, la commercializzazione e l'assistenza tecnica di una piattaforma online (app e web app) per la valorizzazione di designer, artigiani e nuovi talenti emergenti in relazione al settore industriale della moda e del tessile.

La piattaforma agevola la visibilità dei propri utenti all'interno della stessa grazie al l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle funzioni interne

della stessa: a titolo esemplificativo, gestione social media, ottimizzazione dei livelli di stock, semplificazione della produzione e della progettazione.

In particolare, la società vuole svolgere attività di ricerca e sviluppo innovativo di un sistema di gestione dei social media basato sull'intelligenza artificiale che pianifica, pubblica e analizza i contenuti su più piattaforme di social media. Lo scopo dell'intelligenza artificiale è quello di analizzare le metriche di coinvolgimento e feedback degli utenti per raccomandare i contenuti e i tempi di pubblicazione di essi che siano maggiormente in linea con il pubblico di destinazione.

b) L'intelligenza artificiale verrà, altresì, utilizzata, per ottimizzare il magazzino e la logistica al fine di permettere agli utenti lo sviluppo e la produzione di propri capi e/o collezioni.

Nello specifico, la società vuole garantire l'approntamento, organizzazione e sviluppo della produzione di una piattaforma che sfrutta l'intelligenza artificiale per prevedere i modelli di domanda e ottimizzare la gestione degli ordini. Tale sfruttamento della intelligenza artificiale utilizza i dati di vendita e le tendenze del mercato in tempo reale per garantire che i marchi abbiano la giusta quantità di azioni disponibili, riducendo gli scarti aziendali.

Inoltre, la società vuole garantire l'approntamento, organizzazione e sviluppo della produzione di una piattaforma che sfrutta l'intelligenza artificiale nel processo di progettazione, utilizzando algoritmi di progettazione generativa, per l'approvvigionamento dei materiali, per coordinare la produzione con i fornitori, per monitorare i progressi della produzione e per assistere i progettisti nella creazione di collezioni uniche e di tendenza.

c) La consulenza, le mini-elaborazioni e siti web per ogni designer e per la loro collaborazione tra loro e organizzazione aziendale come: analisi, studi e soluzioni delle problematiche della gestione, problematiche della ricerca e dello sviluppo, problematiche del marketing e della penetrazione commerciale, con particolare focus sull'internet e le migliori soluzioni per il mercato attuale, problematiche economico finanziarie e dell'organizzazione amministrativo contabile.

d) Al fine di conseguire il suddetto oggetto, la società potrà altresì svolgere, ma non in via prevalente e non nei confronti del pubblico e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 106 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, tutte quelle operazioni commerciali, industriali e finanziarie consentite dalla legge, potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese italiane o estere aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, nella misura che verrà ritenuta opportuna dall'organo amministrativo.

A tal fine, la società potrà altresì prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni anche di terzi, anche non soci, a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più opportune.

Sono espressamente escluse le attività che dovessero rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolar-

mente iscritti in albi o elenchi, le quali saranno svolte da tali soggetti, dei quali la società si avvarrà di volta in volta, e i quali opereranno in nome proprio sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

Ogni richiamata attività, oggetto di esercizio di impresa, sarà svolta nei limiti e secondo le disposizioni regolamentari che sono o saranno emanate nelle materie da parte degli organi competenti, nonché nei limiti delle riserve legislative operanti nelle materie medesime, adottando, all'uopo, anche modelli operativi idonei ad individuare, nei rapporti con i clienti, il soggetto persona fisica responsabile della prestazione riservata svolta.

Il nominato procuratore è autorizzato a intervenire all'atto di costituzione, a meglio determinare l'oggetto sociale, a sottoscrivere e versare il capitale sociale, ad approvare lo statuto che disciplinerà la vita sociale, a procedere alla nomina dell'organo amministrativo, e a convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuni e convenienti, anche effettuando ogni modifica, ritenuta o che diventasse successivamente necessaria ovvero appropriata, ai fini della costituzione della Società con unico socio, inclusi senza limitazione, i poteri di determinare, rettificare, modificare, specificare il nome, la sede legale, il capitale iniziale, la durata e/o l'oggetto sociale della Società, come sopra indicati.

Con promessa *de rato et valido*, e da esaurirsi in un unico contesto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto scritto da me e da persone di mia fiducia

e di esso,

alla presenza dei testi,

ho dato io lettura al comparente - unitamente all'acclusa traduzione - che lo approva e meco e con i testi lo sottoscrive.

Occupi tre fogli per cinque intere facciate e parte della sesta fin qui.

**F.ti Ronan Mc Kenna - Arianna Pignatelli - Fabrizia Capuano -
Demetrio Maltese Notaio -**

Allegato "B" al n. 1.257/526 di Repertorio

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

(Denominazione)

1.1 La società è denominata

"IRYSS S.R.L."

(di seguito, la "**Società**").

1.2 La denominazione sociale può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza trattini o altri segni di interpunzione.

Articolo 2

(Sede)

2.1 La Società ha sede legale in Milano.

2.2 La Società può istituire, trasferire e sopprimere (*in Italia e all'estero*), sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze, di ogni genere.

2.3 Il domicilio (*per tale intendendosi anche l'indirizzo di posta elettronica ovvero, anche cumulativamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata*) dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese; agli stessi fini, il domicilio (*per tale intendendosi anche l'indirizzo di posta elettronica ovvero, anche cumulativamente, l'indirizzo di posta elettronica certificata*) degli amministratori, dei sindaci e del revisore (*se nominati*), è - invece - quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3

(Oggetto)

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, in via principale e prevalente, di attività di progettazione, sviluppo, ingegnerizzazione, ricerca, validazione preliminare, produzione, commercializzazione e assistenza tecnica di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico anche ai fini di quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, l'esercizio della predetta attività avverrà attraverso:

(a) la progettazione, lo sviluppo, l'ingegnerizzazione, la ricerca, la validazione preliminare, la produzione, la commercializzazione e l'assistenza tecnica di una piattaforma *online* (*app e web app*) per la valorizzazione di *designer*, artigiani e nuovi talenti emergenti in relazione al settore industriale della moda e del tessile.

Detta piattaforma avrà la finalità di agevolare la visibilità dei propri utenti all'interno della stessa grazie all'uso di algoritmi di intelligenza artificiale per il miglioramento e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle funzioni interne della stessa (*a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione social media, ottimizzazione dei livelli di stock, semplificazione della produzione e della progettazione*).

In particolare, la società intende svolgere attività di ricerca e sviluppo innovativo di un sistema di gestione dei *social media* basato sull'intelligenza artificiale che pianifica, pubblica e analizza i conte-



DOTT. DEMETRIO MALTESE
NOTAIO

nuti su più piattaforme di *social media*. Lo scopo dell'intelligenza artificiale è quello di analizzare le metriche di coinvolgimento e *feedback* degli utenti per raccomandare i contenuti e i tempi di pubblicazione di essi che siano maggiormente in linea con il pubblico di destinazione.

(b) L'intelligenza artificiale verrà, altresì, utilizzata per ottimizzare il magazzino e la logistica al fine di permettere agli utenti lo sviluppo e la produzione di propri capi e/o collezioni.

Nello specifico, la Società vuole garantire l'approntamento, organizzazione e sviluppo della produzione di una piattaforma che sfrutti l'intelligenza artificiale per prevedere i modelli di domanda e ottimizzare la gestione degli ordini. Tale sfruttamento utilizza i dati di vendita e le tendenze del mercato in tempo reale per garantire che i marchi abbiano la giusta quantità di azioni disponibili, riducendo gli scarti aziendali.

Inoltre, la Società vuole garantire l'approntamento, organizzazione e sviluppo della produzione di una piattaforma che sfrutti l'intelligenza artificiale nel processo di progettazione, utilizzando algoritmi di progettazione generativa, per l'approvvigionamento dei materiali, per coordinare la produzione con i fornitori, per monitorare i progressi della produzione e per assistere i progettisti nella creazione di collezioni uniche e di tendenza.

(c) La consulenza, le mini-elaborazioni e siti *web* per ogni *designer* e per la loro collaborazione tra loro e organizzazione aziendale come: analisi, studi e soluzioni delle problematiche della gestione, problematiche della ricerca e dello sviluppo, problematiche del *marketing* e della penetrazione commerciale, con particolare *focus* sull'internet e le migliori soluzioni per il mercato attuale, problematiche economico-finanziarie e dell'organizzazione amministrativo-contabile.

Al fine di conseguire il suddetto oggetto, la Società potrà altresì svolgere, ma non in via prevalente e non nei confronti del pubblico e nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 106 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, tutte quelle operazioni commerciali, industriali e finanziarie consentite dalla legge; potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese italiane o estere aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, nella misura che verrà ritenuta opportuna dall'organo amministrativo.

A tal fine, la Società potrà altresì prestare fidejussioni, garanzie reali e personali per obbligazioni anche di terzi, anche non soci, a favore di banche e di terzi in genere nelle forme più opportune.

Sono espressamente escluse le attività che dovessero rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, le quali saranno svolte da tali soggetti, dei quali la Società si avvarrà di volta in volta, e i quali opereranno in nome proprio sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

Ogni richiamata attività, oggetto di esercizio di impresa, sarà svolta nei limiti e secondo le disposizioni regolamentari che sono o sa-

ranno emanate nelle materie da parte degli organi competenti, nonché nei limiti delle riserve legislative operanti nelle materie medesime, adottando, all'uopo, anche modelli operativi idonei ad individuare, nei rapporti con i clienti, il soggetto persona fisica responsabile della prestazione riservata svolta.

Articolo 4
(Durata)

4.1 La durata della Società è fissata fino al trentuno (31) dicembre (12) duemilasettanta (2070).

TITOLO II

**CAPITALE E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI -
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE PROPRIE - TRASFE-
RIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - DIRITTO DI TRASCI-
NAMENTO - DIRITTO DI SEGUITO - RECESSO - FINANZIA-
MENTI**

Articolo 5

(Capitale e Strumenti Finanziari Partecipativi)

I

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 5.000,00.= (*cinquemila*) ed è diviso in quote di categoria A (*le "Quote A"*) disciplinate ai sensi del successivo **articolo 6**.

5.2 La partecipazione di ciascun socio alla società e i diritti sociali allo stesso spettanti sono proporzionali al conferimento dallo stesso effettuato.

5.3 Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

5.4 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.5 Il socio che, a norma dell'articolo 2464, comma sesto, del codice civile, abbia garantito con polizza assicurativa o fideiussione bancaria gli obblighi aventi per oggetto prestazioni d'opera o servizi in favore della Società, ha facoltà di sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.6 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione delle partecipazioni da ciascuno di essi rispettivamente possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo **articolo 6**.

5.7 I soci possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale al conferimento.

5.8 La decisione di aumento determina l'eventuale sovrapprezzo, le modalità ed i termini, nel rispetto di quelli previsti dall'articolo 2481 del codice civile, entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione.

5.9 La stessa decisione determina le modalità di collocazione della parte di aumento eventualmente non sottoscritto ovvero la sua validità nei termini della parte sottoscritta.

5.10 Può essere deciso un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti da attuarsi, in tutto o in parte, mediante offerta di quote di nuova emissione a favore di terzi, salvo il caso previsto dall'articolo 2482-*ter* del codice civile. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.11 Si applicano gli articoli 2481 e 2481-*bis* del codice civile.

II

Strumenti Finanziari Partecipativi

5.12 La Società può emettere, anche a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi (*anche nella forma di un apporto di opera o di servizi*), strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci di cui all'articolo 2479 del codice civile, nonché di cui all'**articolo 13** del presente statuto (*anche se assunte con le modalità e nelle forme di cui all'articolo 249-bis del codice civile*).

Articolo 6

(Quote di partecipazione e quote proprie)

6.1 La partecipazione al capitale sociale è rappresentata da Quote A e da Quote B.

6.2 Le Quote A attribuiscono ai loro titolari tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché il diritto di trascinamento (*come meglio disciplinato dal successivo **articolo 9***), il diritto di seguito (*come meglio disciplinato dal successivo **articolo 10***) ed il diritto di prelazione (*come meglio disciplinato dal successivo **articolo 7***).

6.3 Le Quote B attribuiscono ai loro titolari tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto, ad eccezione del diritto di voto con riferimento alle decisioni dei soci di cui all'articolo 2479 del codice civile, anche se adottate nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 2479-*bis* del codice civile e, in ogni caso, con riferimento alle materie riservate all'assemblea dal presente statuto; esse attribuiscono, altresì, il diritto di seguito (*come meglio disciplinato dal successivo **articolo 10***) ma non attribuiscono il diritto di trascinamento (*come meglio disciplinato dal successivo **articolo 9***), né il diritto di prelazione (*come meglio disciplinato dal successivo **articolo 7** e fatto salvo quanto ivi previsto*).

6.4 Ai titolari delle quote di categoria spetta, anzitutto, il diritto di sottoscrivere le quote della medesima categoria emesse in sede di aumento del capitale sociale (*a pagamento*) in proporzione delle partecipazioni da ciascuno di essi rispettivamente possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, in via prioritaria rispetto ai soci titolari di altre categorie di quota; in subordine (*e per il caso di mancato esercizio o rinuncia al diritto di sottoscrizione da parte dei soggetti che ne sono titolari*), sulle quote di categoria diversa da quella in titolarità a ciascun socio, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale. In tal caso, la quota sottoscritta, indipendentemente dalla categoria alla quale apparterrà in sede di emissione, sarà convertita nella diversa categoria di titolarità del socio che eserciterà il diritto di sottoscrizione (*la "**Conver-***

sione Automatica").

6.5 L'assunzione di una decisione dei soci ai sensi del successivo **articolo 13** (*anche se adottata nelle forme di cui al successivo articolo 15*) che pregiudichi i diritti di una categoria di quote deve essere approvata anche dai titolari delle quote di tale categoria secondo le maggioranze, le modalità e le forme previste dalla legge e dallo statuto per le decisioni dei soci di modifica dello statuto. L'approvazione della decisione pregiudizievole avviene mediante la manifestazione del voto o del consenso da parte dei soci titolari delle quote pregiudicate nella stessa assemblea generale dei soci che assume la predetta decisione ovvero, su richiesta dell'organo amministrativo inviata congiuntamente all'avviso di convocazione dell'adunanza assembleare, mediante una comunicazione di consenso da parte della maggioranza dei soci pregiudicati da inviarsi in forma scritta alla società (*con modalità idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento*) entro la data fissata per l'adunanza stessa.

6.6 I titolari delle quote delle diverse categorie possono (*per ciascuna categoria*) nominare, altresì, un rappresentante comune che li rappresenti nell'assemblea generale dei soci al fine di prestare o meno il consenso alle decisioni che incidono, pregiudicandoli, sui diritti di pertinenza di ciascuna categoria. In tal caso, l'assemblea speciale dei soci titolari di quote di categoria, nominato il rappresentante comune, deve trasmettere tanto la deliberazione di nomina quanto l'accettazione da parte del rappresentante comune all'organo amministrativo.

6.7 La Società può sottoscrivere ed essere assegnataria di quote proprie (*anche di categoria speciale*), purché in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo o prestatori d'opera e servizi (*i "Piani di incentivazione"; anche, al singolare, il "Piano di incentivazione"*); in tal caso, non troverà applicazione la Conversione Automatica di cui al precedente **articolo 6.4**. Il Piano di incentivazione è adottato dall'organo amministrativo ed è approvato con decisione dei soci da assumersi con le modalità e nelle forme di cui all'articolo 2479-bis del codice civile e dell'**articolo 15** del presente statuto.

6.8 Nel caso di aumento del capitale sociale a pagamento a servizio di Piani di incentivazione, la decisione di aumento è adottata prevedendo l'esclusione del diritto di sottoscrizione e l'assenza di un sovrapprezzo. In tal caso, la Società può sottoscrivere quote proprie purché liberi l'ammontare del capitale sottoscritto mediante l'imputazione a capitale di riserve disponibili (*ovvero altri soggetti procedano alla liberazione della parte di aumento sottoscritta*). Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, la deliberazione che assegna alla Società le quote proprie è assunta a maggioranza ai sensi del successivo **articolo 15**.

6.9 Fintanto che le quote restano in titolarità della Società, il diritto agli utili ed il diritto di sottoscrizione sono attribuiti proporzionalmente ai titolari delle altre quote (*della medesima categoria*). Il

diritto di voto (*ove spettante*) è sospeso, ma la quota di capitale corrispondente alle quote proprie è computata ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 7 **(Trasferimento delle partecipazioni)**

I

(Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi)

7.1 In caso di trasferimento, le partecipazioni sono divisibili senza alcun limite.

7.2 Il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi ha effetto di fronte alla Società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il Registro delle Imprese competente.

7.3 Spetta all'organo amministrativo verificare il rispetto delle norme statutarie che impongono determinati limiti alla circolazione delle partecipazioni ed agire per la cancellazione del socio dal Registro delle Imprese competente.

7.4 Il trasferimento della partecipazione e, eventualmente, del diritto di sottoscrizione di nuove partecipazioni è soggetto alla seguente disciplina.

7.5 Per "**partecipazione**" (o "**partecipazioni**") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.6 Per "**trasferimento**" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "**trasferimento per atto tra vivi**" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita (*a puro titolo esemplificativo*), i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (*previa esibizione del mandato fiduciario*) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.7 In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci titolari di Quote A (*e ai soci titolari di Quote B nei limiti di quanto infra previsto*), il cui titolo di acquisto della partecipazione sociale abbia acquisito efficacia verso la Società, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto sulle quote della medesima categoria nonché sulle Quote B nelle modalità che seguono (*di seguito, il "**Diritto di Prelazione**"*). Il Diritto di Prelazione spettante ai soci titolari di Quote A rispetto al trasferimento di Quote B spetta anzitutto ai soci titolari di Quote A, in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta; e, per il caso di mancato esercizio da parte dei soci titolari di Quote A, ai soci titolari di Quote B, in

proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a detti soci mediante lettera raccomandata inviata (*ovvero messaggio di posta elettronica certificata*) al domicilio di ciascuno di essi quale risultante dal Registro delle Imprese competente; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici giorni dalla data di spedizione (*risultante dal timbro postale*) della offerta di prelazione (*ovvero messaggio di posta elettronica certificata, nei medesimi termini*).

7.8 Nell'ipotesi di esercizio del Diritto di Prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.9 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.10 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte.

7.11 Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio nelle forme di legge atte a garantire l'efficacia della cessione tra le parti e verso la società, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella *denuntiatio*.

7.12 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

7.13 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

7.14 Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua valutazione l'arbitratore dovrà attenersi ai

criteri fissati dal terzo comma dell'articolo 2473 del codice civile per la determinazione di quanto spettante al socio receduto. In particolare modo, deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia in buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 20 (*venti*) per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 20 (*venti*) per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di cinque giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto.

Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo.

7.15 Qualora nessun socio eserciti il Diritto di Prelazione o lo eserciti in modo non conforme alle intenzioni del socio alienante (*ad esempio solo per parte della quota alienanda*) il socio potrà procedere al trasferimento della quota a favore del soggetto indicato nella comunicazione resa ai soci, per il prezzo ed alle condizioni ivi indicate.

7.16 Ove il trasferimento non si verifichi nel termine di 180 (*centoottanta*) giorni dalla prima comunicazione, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

7.17 Il diritto di prelazione spetta anche nei casi di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali limitati (*tra cui usufrutto e pegno*) sulla partecipazione.

7.18 Ai fini del presente **articolo 7**, non saranno considerati trasferimenti a terzi, e non saranno pertanto soggetti, tra le altre cose, alla procedura relativa all'esercizio del diritto di prelazione, i trasferimenti effettuati da ciascun socio a società da esso control-

late, o che esercitino il controllo su tale socio o che siano controllate da queste ultime, ovvero che siano riconducibili ad una struttura di gruppo (*ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile*) cui appartenga qualsiasi di dette società o il socio nonché i trasferimenti effettuati da ciascun socio in favore di discendenti ovvero ascendenti in linea retta.

7.19 A tale proposito, per "**Controllo**", e per ogni sua parola derivata (*incluso "Controllato" o "Controllante"*), si intende la titolarità, diretta o indiretta, del potere di dirigere o determinare le scelte strategiche della società, esercitando un'influenza dominante, attraverso la titolarità di azioni munite di diritto di voto, titoli o altre partecipazioni, vincoli contrattuali o altrimenti; fatto salvo quanto sopra, ogni persona o ente che detenga, direttamente o indirettamente, azioni o titoli che rappresentino più del 50% (*cinquanta per cento*) del capitale sociale o dei voti esercitabili di una società o più del 50% (*cinquanta per cento*) delle partecipazioni (*al capitale sociale o ai diritti di voto esercitabili*) in qualsiasi altra persona giuridica è considerata Controllante di tale società o di qualsiasi altra persona giuridica.

7.20 Nel caso in cui, in epoca successiva al trasferimento da parte di un socio titolare di Quote B della sua partecipazione ad una Controllante o Controllata, il Controllo in detta persona giuridica dovesse venire meno, spetta ai soci titolari di Quote A (*in proporzione alle partecipazioni da ciascuno detenute*) il diritto di riscatto della partecipazione detenuta dalla persona giuridica socia nella Società. Si applica, *mutatis mutandis*, la Conversione Automatica.

II

(*Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte*)

7.22 In caso di morte di un socio, la quota è liberamente trasferibile *mortis causa*. Nell'ipotesi di una pluralità di eredi o legatari che succedessero nella titolarità della quota del socio, la quota medesima cadrà in successione secondo le regole fissate dalla legge o dal testamento. Nel caso di coeredi ovvero di collegatari in comunione indivisa tra loro, essi dovranno nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali. Diversamente, la quota è liberamente divisibile.

7.23 L'efficacia nei confronti della Società del trasferimento della partecipazione a favore di eredi e legatari è regolata dalla legge.

7.24 L'efficacia nei confronti della Società del trasferimento della partecipazione a favore di eredi e legatari è regolata dalla legge.

Articolo 8

(*Equity Crowdfunding*)

8.1 La Società, al ricorrere dei presupposti di legge, potrà procedere alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al "Regolamento sulla raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line" (*adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013*), come di volta in volta modificato (*il "Regolamento Consob"*).

8.2 Al fine di dare esecuzione alla raccolta di capitale di rischio secondo la procedura di cui al Regolamento Consob, i soci aderenti a

patti parasociali dovranno darne tempestiva comunicazione alla Società e fornire all'organo amministrativo una copia integrale di tali patti per la pubblicazione sul sito internet della Società.

8.3 Spetta ai soci il diritto di co-vendita di cui al successivo **articolo 10**, nelle ipotesi e secondo le modalità individuate dal Regolamento Consob.

Articolo 9

(Diritto di trascinamento (drag-along))

9.1 Nel caso in cui uno o più soci titolari della maggioranza delle Quote A (*di seguito, i "Soci di Maggioranza"*) abbiano raggiunto accordi con uno o più terzi in buona fede che non siano legati ai Soci di Maggioranza da rapporti di controllo di cui all'**articolo 7.19** del presente statuto, per il trasferimento dell'intero capitale sociale della Società, i Soci di Maggioranza avranno il diritto (*di seguito, il "Diritto di Trascinamento"*) di chiedere agli altri soci (*titolari di Quote A e di Quote B*) (*i "Soci di Minoranza"*) di trasferire, e Soci di Minoranza avranno l'obbligo di trasferire, a tali terzi, le quote di loro titolarità unitamente a quelle di titolarità dei Soci di Maggioranza, a condizione che:

(i) il Diritto di Trascinamento venga esercitato mediante invio ai Soci di Minoranza, con un preavviso di almeno 15 (*quindici*) giorni lavorativi dalla data del proposto trasferimento, di una comunicazione di trasferimento nella quale i Soci di Maggioranza dichiarino irrevocabilmente di voler esercitare il Diritto di Trascinamento (*di seguito, la "Comunicazione di Esercizio del Diritto di Trascinamento"*); e

(ii) il prezzo offerto dai terzi per tali quote sia (a) interamente in denaro, e versato contestualmente al trasferimento delle quote, e (b) tale per cui il corrispettivo riconosciuto ai Soci di Minoranza dai Soci di Maggioranza a fronte della cessione della loro partecipazione sia almeno pari al valore di recesso determinato ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

9.2 In tal caso, i Soci di Minoranza saranno irrevocabilmente e incondizionatamente obbligati a trasferire al terzo acquirente le proprie quote agli stessi termini e condizioni dei Soci di Maggioranza, *pro quota*, ivi incluse eventuali dichiarazioni e garanzie e relativi obblighi di indennizzo in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, *pro quota* in base alle quote cedute, in via non solidale e in ogni caso nei limiti del corrispettivo ricevuto da ciascun socio per il trasferimento.

9.3 L'esecuzione del trasferimento delle quote avverrà contestualmente al pagamento del prezzo indicato nella Comunicazione di Esercizio del Diritto di Trascinamento, nei termini previsti dal contratto stipulato con i terzi acquirenti.

9.4 Resta espressamente inteso che in caso di esercizio del Diritto di Trascinamento di cui al presente **articolo 9** non trova applicazione il diritto di prelazione di cui al precedente **articolo 7**.

Articolo 10

(Diritto di seguito (tag along))

10.1 Nel caso in cui uno o più Soci di Maggioranza abbiano rag-

giunto accordi con uno o più terzi in buona fede, che non siano legati ai Soci di Maggioranza da rapporti di controllo di cui all'**articolo 7.19** del presente statuto, per il trasferimento della maggioranza del capitale sociale della Società, i soci titolari di Quote B (*di seguito, i "Soci di Minoranza"*) avranno la facoltà di richiedere ai Soci di Maggioranza di cedere (*e i Soci di Maggioranza, in caso di esercizio di tale facoltà, avranno l'obbligo di far sì che il terzo cessionario acquisti*) una parte della propria partecipazione al capitale sociale della Società proporzionale alle quote in vendita che i Soci di Maggioranza intendono trasferire ovvero tutta la loro partecipazione, agli stessi termini e condizioni concordati tra i Soci di Maggioranza e il terzo cessionario (*di seguito, il "Diritto di Seguito"*).

10.2 Il Diritto di Seguito potrà essere esercitato dai Soci di Minoranza trasmettendo ai Soci di Maggioranza una comunicazione scritta entro 20 (*venti*) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, da effettuarsi mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova della ricezione (*di seguito, la "Comunicazione di Esercizio del Diritto di Seguito"*).

10.3 Ove il terzo cessionario non fosse disposto ad acquistare le quote in vendita in conformità alle disposizioni del presente **articolo 10**, i Soci di Maggioranza avranno il diritto, a loro esclusiva discrezione, di (*i*) ridurre le quote in vendita per consentire il trasferimento delle quote per le quali è stato esercitato il Diritto di Seguito; (*ii*) acquistare, allo stesso prezzo e con lo stesso pagamento e altri termini e condizioni, tutte le quote in vendita che non sono state acquistate dal terzo cessionario; o (*iii*) rinunciare alla vendita riportata nella Comunicazione di Trasferimento.

10.4 In caso di esercizio del Diritto di Seguito, la vendita e l'acquisto delle quote in vendita oggetto di trasferimento e delle altre quote in relazione alle quali è stato esercitato il Diritto di Seguito dovrà avere luogo entro e non oltre 60 (*sessanta*) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al precedente **articolo 10.2**.

Articolo 11 **(Recesso)**

11.1 Il socio ha diritto di recesso in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (*ovvero messaggio di posta elettronica certificata*), da inviarsi entro quindici (*15*) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o (*se non prevista*) dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima l'esercizio del diritto di recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

11.3 Qualora il fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso sia diverso da una decisione dei soci, il diritto può essere esercitato entro quindici (*15*) giorni dalla conoscenza del fatto stesso da

parte del socio.

11.4 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono legittimare l'esercizio del diritto di recesso entro quindici (15) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

11.5 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Articolo 12

(Finanziamenti e titoli di debito)

12.1 È consentito ricorrere a finanziamenti da parte dei soci, nel rispetto delle relative norme di legge e regolamentari. Nel silenzio del contratto di finanziamento, il finanziamento dei soci si presume infruttifero.

12.2 La Società può emettere i titoli di debito di cui all'articolo 2483 del codice civile; la relativa competenza è attribuita ai soci, con decisione da assumersi in conformità agli articoli **13**, **14** e **15** del presente statuto.

12.3 I titoli di debito emessi dalla Società ai sensi del presente articolo **12** possono formare oggetto di offerta tramite portali ai sensi del Regolamento Consob.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13

(Disposizioni generali)

13.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione; in ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile.

13.2 L'acquisto effettuato da parte della Società, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2465 del codice civile, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

13.3 Ogni socio (*che sia legittimato ai sensi di legge*) ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente **articolo 13** e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.4 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tuttavia, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle ipotesi previste dal quarto comma dell'articolo 2479 del codice civile.

13.5 Le decisioni dei soci (*regolarmente adottate*) obbligano tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Articolo 14

(Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto)

14.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione e il diritto di partecipazione alla decisione; dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento og-

getto della decisione e il consenso alla stessa.

14.2 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (*fatte salve eventuali norme inderogabili di legge*).

14.3 Il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dal suo inizio (*per tale intendendosi il giorno dell'invio dei documenti da parte della Società*) o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14.4 Tutti i documenti trasmessi alla sede della Società, relativi alla formazione della volontà dei soci, devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

14.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente **articolo 14** devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 15 **(Assemblea)**

15.1 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Paesi membri della Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

15.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o, in caso di sua impossibilità, dall'organo di controllo o, in mancanza di quest'ultimo, da un socio.

15.3 L'assemblea è convocata con avviso ricevuto almeno dieci (10) giorni - prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (*quali, lettera consegnata a mano, posta elettronica*), e pervenuto ai soci (*ovvero agli eventuali titolari di diritti parziari sulle quote*) al domicilio risultante dal registro delle imprese, e agli amministratori e ai sindaci effettivi (*se nominati*), al domicilio risultante dai libri sociali.

15.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora, dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione (*in giorno diverso da quello fissato per la prima*), per il caso in cui l'assemblea di prima convocazione non risulti validamente costituita.

15.5 Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (*se nominati*) siano presenti o informati dell'adunanza e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento; l'eventuale opposizione degli amministratori e dei sindaci effettivi (*se nominati*) non presenti all'adunanza dovrà essere trasmessa per iscritto alla sede della Società prima dell'adunanza.

15.6 L'assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati (*la "Assemblea a distanza"*), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea (*anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza*) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (*salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente punto 15.5*) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove saranno presenti il presidente dell'assemblea o il segretario verbalizzante.

È altresì possibile, a scelta dell'organo amministrativo, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (*e, quindi, anche omettendo, nell'avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento della riunione*) (la "**Assemblea telematica**"), sempre a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, troveranno applicazione (*in quanto compatibili*) le regole dettate per la Assemblea a distanza.

Nelle ipotesi di Assemblea a distanza e di Assemblea telematica, il verbale - se redatto per atto pubblico notarile - potrà recare la sottoscrizione del solo notaio incaricato per la sua ricezione.

15.7 Ogni socio (*che abbia diritto di intervenire all'assemblea*) può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non socio, con delega scritta, che deve essere conservata dalla Società; la delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per l'adunanza di seconda convocazione.

15.8 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a più amministratori, ai sensi del successivo punto **16.1**, da uno di essi, ovvero dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

15.9 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

15.10 Fatte salve eventuali norme inderogabili di legge, l'assemblea (*sia in prima che in seconda convocazione*) è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; tuttavia, nei casi previsti ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capi-

tale sociale.

15.11 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante (*nel rispetto di quanto previsto in materia di Assemblea a distanza e Assemblea telematica*); il verbale (*anche se redatto in forma di atto pubblico*) deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 (Modalità di amministrazione)

16.1 La Società può essere amministrata (*alternativamente*), su decisione dei soci da assumersi in sede di nomina:

(i) da un amministratore unico;

(ii) da un consiglio di amministrazione, composto da due (2) o più membri;

(iii) da due (2) o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza;

qualora vengano nominati due (2) o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

16.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico ovvero l'insieme degli amministratori.

Articolo 17 (Disposizioni generali)

17.1 Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

17.2 Gli amministratori durano in carica fino a morte, revoca o dimissioni; con diversa decisione dei soci, gli amministratori possono essere nominati a tempo determinato.

17.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; salvo quanto previsto al successivo punto **17.5**, la cessazione degli amministratori per qualsiasi altra causa (*diversa dalla scadenza del termine*) ha effetto immediato.

17.4 Se nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci.

17.5 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero organo amministrativo si intenderà decaduto; in tal caso, gli altri amministratori dovranno (*d'urgenza*) sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo e potranno compiere (*nel frattempo*) solo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.6 Qualora il consiglio di amministrazione sia formato da due (2) amministratori e sorga disaccordo sulla revoca di un amministratore delegato, entrambi i componenti del consiglio di ammini-

strazione decadono dalla carica e devono (*d'urgenza*) sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

17.7 Gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 18

(Presidente del consiglio di amministrazione)

18.1 Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dai soci; può - altresì - nominare un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione; al presidente del consiglio di amministrazione spettano i poteri di cui al primo comma dell'articolo 2381 del codice civile.

Articolo 19

(Organi delegati e procuratori)

19.1 Il consiglio di amministrazione può delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, formato da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile; le attribuzioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile non possono essere delegate.

19.2 Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni contenute nella delega, nonché revocare le deleghe conferite.

19.3 Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo (*se nominato*), almeno ogni 6 (*sei*) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

19.4 Le riunioni del comitato esecutivo possono svolgersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui al punto **20.4.5** del presente statuto.

19.5 L'organo amministrativo può nominare, sostituire e revocare, uno o più direttori generali, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.

19.6 L'organo amministrativo può - altresì - nominare, sostituire e revocare, institori, procuratori e mandatari (*in genere*), per determinati atti o categorie di atti; la medesima facoltà compete a ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti delle relative attribuzioni.

Articolo 20

(Decisioni del consiglio di amministrazione)

20.1 Il consiglio di amministrazione si pronuncia tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione lo giudichi opportuno e/o necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi componenti.

20.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

20.3 Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quanto previsto al punto **20.4.1**; la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione e il diritto di partecipazione alla decisione; dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; il procedimento deve concludersi entro quindici (15) giorni dal suo inizio (*per tale intendendosi il giorno dell'invio dei documenti da parte della Società*) o nel diverso termine indicato nel testo della decisione; tutti i documenti trasmessi alla Società, relativi alla formazione della volontà degli amministratori, devono essere conservati dalla Società, unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

20.4.1 Su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione o su richiesta scritta di almeno due (2) amministratori (*formulata con avviso pervenuto alla Società entro ventiquattro -24- ore dal ricevimento dei documenti relativi ad una delle procedure di cui al precedente punto 20.3*), il consiglio di amministrazione deve decidere in riunione collegiale.

20.4.2 Il consiglio di amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Paesi membri della Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

20.4.3 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente del consiglio di amministrazione, con avviso spedito almeno cinque (5) giorni - o, in caso di urgenza, un (1) giorno - prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (*quali, lettera consegnata a mano, posta elettronica*), e pervenuto a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci effettivi (*se nominati*), al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora, della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

20.4.4 Anche in assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi (*se nominati*).

20.4.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati (*il "Consiglio a distanza"*), a condizione che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere e di trasmettere documenti;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (*salvo che si tratti di riunione tenuta ai sensi del precedente punto 20.4.4*) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l'adunanza nel luogo ove saranno presenti il presidente o il segretario verbalizzante.

È altresì possibile, a scelta del suo presidente, che il consiglio di amministrazione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (*e, quindi, anche omettendo, nell'avviso di convocazione, il luogo fisico di svolgimento della riunione*) (il "**Consiglio telematico**"). In tal caso, troveranno applicazione (*in quanto compatibili*) le regole dettate per il Consiglio a distanza.

Nelle ipotesi di Consiglio a distanza e di Consiglio telematico, il verbale - se redatto per atto pubblico notarile - potrà recare la sottoscrizione del solo notaio incaricato per la sua ricezione.

20.4.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

20.4.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal soggetto verbalizzante (*nel rispetto di quanto previsto in materia di Consiglio a distanza e Consiglio telematico*).

20.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 21

(Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza)

21.1 L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione (*ordinaria e straordinaria*) della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede a tutto quanto non sia riservato (*dalla legge o dal presente statuto*) alla decisione dei soci.

21.2 La rappresentanza, anche processuale (*ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e di cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti*), spetta:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione;
- agli amministratori delegati (*se nominati*), nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti;
- in caso di nomina di più amministratori (*non costituenti un consiglio di amministrazione*), agli stessi, disgiuntamente o congiuntamente, secondo quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina degli stessi;
- a tutte le persone estranee all'organo amministrativo, da questo designate nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Articolo 22

(Remunerazione degli amministratori)

22.1 I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza, con modalità stabilite con decisione dei soci; in caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori delegati, il relativo compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

22.2 In ogni caso, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Articolo 23

(Organo di controllo)

23.1 Con decisione dei soci, la Società può nominare un organo di controllo (*un sindaco unico o un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi, di cui uno presidente, e da due sindaci supplenti*) ovvero un revisore (*un revisore legale o una società di revisione legale*).

23.2 La nomina dell'organo di controllo ovvero del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

23.3 Salvo quanto previsto all'articolo successivo, l'organo di controllo ovvero il revisore (*sia in caso di nomina obbligatoria che di nomina facoltativa*) esercitano le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 2403 del codice civile, nonché la revisione legale dei conti della Società; ad essi si applicano gli articoli dal 2398 al 2409-bis (*ambo inclusi*) del codice civile, nonché il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

23.4 Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche per audio e/o video conferenza, secondo quanto previsto al precedente punto **20.4.5**.

23.5 Il sindaco unico, i membri del collegio sindacale, il revisore legale e la società di revisione legale sono (*in ogni caso*) scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 24

(Revisione legale)

24.1 In alternativa a quanto previsto al precedente punto **23.3**, la Società potrà affidare ad un organo di controllo le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 2403 del codice civile, e affidare la revisione legale dei conti della Società ad un revisore.

24.2 Al revisore legale e alla società di revisione legale si applicano le norme previste in tema di società per azioni.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 25

(Esercizio sociale)

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) dicembre (12) di ogni anno.

Articolo 26

(Bilancio)

26.1 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo redige il bilancio, a norma di legge.

26.2 Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro il termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 27 (Utili)

27.1 Nel rispetto dell'articolo 2463, quinto comma, del codice civile, la somma degli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale prevista dall'articolo 2430 del codice civile, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di 10.000,00.= euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del quinto comma dell'articolo 2463 del codice civile se viene diminuita per qualsiasi ragione.

27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti, fino a quando permane l'iscrizione della Società nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle *start-up* innovative.

TITOLO VII SCIoglimento

Articolo 28 (Scioglimento)

28.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.

28.2 In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA E RINVIO

Articolo 29 (Clausola compromissoria)

29.1 Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, nonché ai rapporti tra soci di natura patrimoniale, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

29.2 Sono, altresì, soggette alla stessa modalità di risoluzione, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti.

29.3 Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo 29 le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 30 (Rinvio)

30.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.

F.ti Alessandro Basile - Demetrio Maltese Notaio.

**Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti.
Milano, 3 giugno 2024.**